

Siguro

Onorevole Deputato Bottone giustamente riflettendo come il giornalista sia uno degli elementi i più essenziali al progressivo sviluppo delle liberali istituzioni e quanto costituisse allo spirito di queste istituzioni di gravare la stampa periodica di immoderati balzelli, si faceva ad accennare che se dall' un canto i giornali politici vennero colta legge del 4 Maggio 1848 affrancati dal diritto di bollo cui erano prima soggetti furono però dall' altro sottoposti alla finanza di una lire per ogni loro offerta.

È innestrale; col che mentre non si allevia gran fatto la condizione della stampa periodica in genere fu in certo modo paralizzata l' industria dei giornali di piccolo formato, i quali - in forza della detta legge - pur debbono la stessa finanza dei giornali del più ampio senso, sebbene il prezzo d' offerta ~~rispetto~~ dei primi non sieno d' ordinario le lire dodici assue, - addove il prezzo medio degli ultimi sia di lire ^{già} accanita.

È correggere siffatto ingiustizia per cui taluni dei giornali sovratti soggetti ad una finanza eguale al prezzo del loro prodotto senza deduzione di somma spettante gli altri non vi contribuirebbero tranne che per il decimo, egli ideò il progetto di legge ^{già} stato da voi

reso in considerazione) merce il quale, l'abbonamento
trimestrale cui sono ammessi i giornali e gli scritti periodici
menzionati nell'articolo 2 della legge¹ ~~del 1848~~^{Maggio 1848} verrebbe conservato in principio, ma a' vece di una somma
fissa ed eguale per ogni e qualsunque giornale politico,
la finanza da pagarsi all'erario pubblico verrebbe proporziona-
ta al prezzo di ~~affacciamento~~^{sotto} di ciascun giornale; e' fatta
così in ragione del decimo del prezzo ~~assimilato~~^{d'adattazione} nel luogo della pubblicazione.

Per tal modo i piccoli giornali destinati a diffondersi
nelle classi meno agiate e meno istruite la civiltà ed il
progetto verrebbero a provare un alleviamento ragguagliabile
ai due terzi del diritto fin qui pagato.

La vostra commissione non poté a meno di trovare ~~cattivo~~
progetto di legge affatto consonante ~~ai~~ principii della giustizia
e della distributiva la quale non può consentire che due
distinte tasse siano applicate ad una stessa e medesima
industria non che al prescritto dall'articolo 28 dello Statuto
secondo il quale ciascuno deve contribuire ai carichi dello
Stato in proporzioni dei propri redditi.

Che avrà conoscenza la Commissione della condizione meno
che prothiora della stampa periodica, uno dei più vitali
elementi di qualsunque Governo costituzionale, nel manifestare
il voto accio' venga recato a questa nobile e importante
industria che tanto altre secondarie ne alimenta un
maggiore alleviamento di quello che si ottenga colto per
tiente legge; avrebbe a sua volta ampliata la proposta
del Consiglio d'ottone riducendo la tassa dei giornali.

politici al solo vigesimo del loro prezzo ^{d'affidazioni}, ovvero la maggiorità dei membri che la compongono non avesse ricevuto dagli Uffizi preciso mandato, di non recare in questo ramo sensibile diminuzione alle entrate del Tesoro avuto riguardo alle gravi esigenze del medesimo.

Prodotto da tali istruzioni la Commissione — dovetti necessariamente contenersi nei limiti del mandato ricevuto proponendovi la tassazione del primo articolo del progetto di legge in discussione.

Al ordine al secondo articolo parve alla Commissione che l'applicare dal primo Gennaio 1830 la nuova tariffa in tutti i casi in cui la tassa non fosse ancora liquidata e perciò, come propone l'autore del progetto di legge, sarebbe meno conforme all'uniformità di applicazione che si richiede per qualunque disposizione legislativa, mentre la nuova legge verrebbe ad avere forza retroattiva per alcuni giornati, cioè per quelli in cui proprietari si troverebbero in ritardo a soddisfare i diritti di finanza da essi domati, e non farebbe più luogo a ripetizione per quelli che avessero già pagati tali diritti dal primo Gennaio in poi, toccie non sarebbe né giusto né equo.

Egli è per questo motivo, che la Commissione ha creduto opportuno di fissare un'epoca dalla quale la nuova norma avrebbe potuto avere un effetto eguale per tutti i giornati politici, — il indicare avesse del 1^o Gennaio il 1^o luglio prossimo.

Predo quindi di adempiere all'incarico avuto dalla Commissione, proponendo alla Camera ^{l'apposizione del} segnale

progetto di legge

Progetto del Deputato Bortone)

Articolo 1°

Il prezzo d'abbonamento cui sono ammessi i giornali
e gli scritti periodici menzionati dall'articolo 2° della legge
7 maggio 1848 è fissato nel decimo del prezzo annuale
d'abbonamento nel luogo della loro pubblicazione.

Articolo 2°

La norma predetta sarà applicata dal 1^o Giugno 1850
in tutti i casi in cui la tassa non sia per alcuno
liquidata e perciò.

Progetto della Commissione.

Articolo 1°

Declaro al qui sopra) contro

Articolo 2°

La norma predetta sarà applicata dal 1^o Augosto 1850.

Bonfiglio - Capellini

Pyp: po
W-M-A

Meliorandellus Commissarius
al pug: di legge del Sig: Battista
~~Battista~~ tenuto il 26 aprile 1849.

Pyp: po